RIFLETTENTE L'AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE IL CREDITO FONDIARIO NELL'ISOLA DI SARDEGNA

Art. 5

L'atto costitutivo della Societa' sara' registrato con la tassa fissa di lire dodici. Nei primi dieci anni dalla data del Regio decreto di cui all'articolo 4, la Societa' e' esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali. (1)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 gennaio 1898.

UMBERTO.

Cocco-Ortu. Branca.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.

Versione in vigore dal 17 agosto 1910, non più in vigore dal 8 marzo 1912 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente l'autorizzazione per esercitare il Credito fondiario nell'isola di Sardegna
Estremi	Legge 30 gennaio 1898, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1898

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 10 luglio 1910, n. 514 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che e' prorogata fino al 31 dicembre 1911 la validita' della disposizione dell'art. 5 della presente legge.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-l-autorizzazione-per-esercitare-il-credito-fondiario-nell/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it